Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 23 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 23 MARZO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 39ª estrazione eseguita nei giorni 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24 febbraio 1943-XXI.

(1027)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 23 MARZO 1943-XXI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Pola.

(752)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 gennaio 1943-XXI, n. 102.

Provvidenze a favore dei chiamati alle armi nei concorsi per esame per la nomina a notaio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La metà dei posti di notaio che risulteranno disponibili per il conferimento mediante concorsi per esame dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della guerra attuale, sarà riservata a favore di coloro che si troveranno nelle condizioni stabilite dall'art. 2.

Questa disposizione non si applica ai posti che siano conferiti in base al concorso indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939 o per effetto di quanto è stabilito nel successivo art. 7.

Art. 2.

I posti accantonati a norma del precedente articolo saranno conferiti mediante concorso da bandire non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

A tale concorso potranno prendere parte, purchè in possesso dei requisiti necessari, prescindendo da quello del limite di età:

1° coloro che si trovino sotto le armi nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove scritte di uno dei concorsi ordinari che saranno indetti durante la guerra attuale, ovvero non possano presentare domanda di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, e che, inoltre, possiedano secondo le vigenti disposizioni, alla data del bando del concorso ordinario e a quella stabilita per la presentazione delle domande di ammissione, tutti i requisiti necessari per parteciparvi;

2° coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno, e che, inoltre, alla data del bando del primo concorso successivo al loro congedamento e a quella stabilita nel bando stesso per la presentazione delle domande di ammissione possiedano secondo le vigenti disposizioni tutti i requisiti necessari per parteciparvi.

Qualora il primo concorso successivo al congedamento sia quello stesso indicato nel primo comma del presente articolo, sarà richiesto per l'ammissione anche il requisito relativo al limite di età;

3° i candidati che erano stati ammessi ai concorsi indetti con i decreti del Ministro per la grazia e giustizia del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937, e che non hanno potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, ad eccezione di coloro che sono stati congedati prima della pubblicazione del bando relativo al concorso di cui al n. 4;

4° i candidati ammessi al concorso indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, i quali, trovandosi sotto le armi alla data dell'espletamento delle prove scritte, non vi hanno partecipato;

5° i candidati che hanno preso parte al concorso di cui al n. 4, ma per il risultato dell'esame non possono conseguire la nomina a notaio, quando sussistano nei loro confronti le condizioni stabilite dal successivo art. 7 relativamente al servizio militare prestato durante la guerra attuale. Per coloro che non hanno superato le prove scritte, le condizioni anzidette devono riferirsi al periodo tra il 10 giugno 1940-XVIII e la data delle prove stesse.

Art. 3.

I candidati che ottengano in un concorso ordinario l'ammissione alle prove orali, ma non possano parteciparvi perchè sotto le armi, saranno ammessi a sostenere le prove stesse nel concorso riservato di cui all'art. 2.

Nel caso di esito favorevole, i candidati suddetti verranno compresi nella graduatoria del concorso riservato in base alla votazione complessiva da essi riportata nelle prove scritte ed orali.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a favore di coloro per i quali le stesse condizioni si sono verificate in uno dei concorsi indetti con i decreti Ministeriali del 12 febbraio 1936-XIV, del 13 ottobre 1937-XV e del 19 ottobre 1939-XVII. Tuttavia, relativamente ai concorsi del 12 febbraio 1936-XIV e del 13 ottobre 1937-XV, il beneficio non si estende a

coloro che sono stati congedati dal servizio militare prima della pubblicazione del bando di concorso del 19 ottobre 1939-XVII.

Saranno egualmente ammessi a sostenere le prove orali nel concorso riservato i candidati che non abbiano potuto o non possano prendere parte a quelle del concorso ordinario perchè impediti a raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 4.

Coloro che, essendosi trovati o trovandosi nelle condizioni di cui agli articoli precedenti, sostengano le prove di un concorso ordinario senza conseguirvi l'idoneità, saranno esclusi dalla partecipazione al concorso riservato.

Questa disposizione non ha effetto per i mutilati e per gli invalidi della guerra attuale che conseguano in ciascuna delle prove scritte del concorso ordinario, ed in ciascuna delle prove orali quando vi siano ammessi, il minimo richiesto per l'approvazione.

Art. 5.

Nei concorsi per trasferimenti di notai sarà computato come esercizio effettivo, a favore dei vincitori del concorso riservato, il tempo trascorso prima della loro iscrizione in ruolo a partire dal novantesimo giorno successivo alla data del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia in cui sia pubblicata la registrazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso originario.

Per ciascuno dei vincitori del concorso riservato, il concorso originario è quello rispetto al quale si sono verificate le condizioni stabilite dai numeri 1 e 3 dell'art. 2 e dall'art. 3, ovvero quello successivo al congedamento dal servizio militare o quello indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII per i casi previsti nel n. 2 e nei numeri 4 e 5 dello stesso articolo 2.

Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo non si estende a coloro che abbiano preso parte al concorso originario, o ad altro successivo, senza conseguirvi l'idoneità.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti di coloro che potrebbero prendere parte al concorso riservato e che risultino vincitori in un concorso ordinario indetto durante la guerra attuale.

Art. 6.

Il periodo di pratica notarile richiesto dall'art. 5, n. 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è ridotto ad un anno continuo per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto, e per coloro che abbiano prestato servizio militare durante l'attuale conflitto almeno per un anno.

Il periodo suddetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste dal primo capoverso del n. 5 dello stesso articolo.

Art. 7.

In aggiunta ai vincitori del concorso notarile per esame indetto con decreto del Ministro per la grazia e giustizia del 19 ottobre 1939-XVII, e indipendentemente dalle sostituzioni che fossero state disposte a norma dell'art. 6 del Regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, possono essere nominati notai altri candidati, fino al massimo di duecento, compresi nella graduatoria di detto concorso.

Per il conferimento di tali nomine sarà data la precedenza assoluta su tutti gli altri candidati a coloro che, nel periodo fra il 10 giugno 1940 e la data delle prove orali, hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto o hanno prestato servizio militare nei territori d'oltre mare o del Regno d'Albania o in quelli recentemente annessi o occupati dalle Forze armate dello Stato o altrimenti all'estero, ovvero hanno prestato servizio militare nello stesso periodo almeno per quattro mesi, o anche soltanto per due mesi se immediatamente prima della data delle prove scritte o delle prove orali.

Salvo l'applicazione della norma contenuta nel comma precedente, sarà osservato per le nomine, e ad ogni altro effetto, l'ordine della graduatoria del concorso.

Le disposizioni di questo articolo non giovano a coloro che abbiano rinunziato alla nomina in sostituzione di vincitori del concorso.

Art. 8.

I posti da assegnare ai notai nominati in virtù del precedente articolo verranno scelti fra quelli disponibili di cui all'art. 8, comma primo, del R. decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953.

L'assegnazione sarà fatta in base alle indicazioni di preferenza rese dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria, osservandosi le altre disposizioni contenute nell'art. 5 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728. Il termine stabilito nel terzo comma dello stesso articolo è però elevato a quarantacinque giorni.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di provvedere alla sostituzione delle nomine nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto 22 dicembre 1932-XI, n. 1728, non può essere più esercitata relativamente al concorso indetto con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII.

La sostituzione non è consentita per le nomine da conferire a norma dell'art. 7 della presente legge.

Art. 10.

I mutilati e gli invalidi della guerra attuale, che nel concorso indetto con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1939-XVII hanno conseguito in ciascuna delle prove scritte il minimo richiesto per l'approvazione ma non sono stati ammessi alle prove orali, potranno sostenere tali prove nel primo concorso successivo alla entrata in vigore della presente legge, salvo l'applicazione delle norme contenute negli articoli 2 e 4 circa la partecipazione al concorso riservato.

In caso di esito favorevole dell'esame, e purchè la votazione complessiva delle prove scritte ed orali non sia inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità, gli stessi candidati verranno compresi in base a tale votazione nella graduatoria del concorso nel quale avranno sostenuto le prove orali.

Art. 11.

Coloro che intendono valersi delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, debbono comprovare mediante documenti rilasciati dalle competenti autorità l'esistenza delle condizioni di cui agli articoli stessi.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 33 del Regio decreto 14 novembre 1926-V, n. 1953 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito in legge con la legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889.

Art. 13.

La presente legge ha vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 22 gennaio 1943-XXI, n. 103.

Erezione in ente morale della Fondazione « Principe Amedeo di Savoia Aosta », con sede in Asti.

N. 103. R. decreto 22 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, la Fondazione « Principe Amedeo di Savoia Aosta », per il mantenimento in istituti di educazione degli orfani di guerra della provincia di Asti, con sede in Asti, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1943-XXI, n. 104.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione, in Soresina (Cremona).

N. 104. R. decreto 25 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione, in Soresina (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 21 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione del presidente supplente del Collegio arbitrale di 1° grado, in Messina, per la risoluzione di vertenze riguardanti la misura delle indennità di espropriazione di aree nelle località colpite dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;

Visto il decreto Reale in data 9 febbraio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1942-XX, al registro 7 Lavori pubblici, foglio 243, con il quale è stato ricostituito per l'anno 1942, il Collegio arbitrale di 1° grado, in Messina, per la risoluzione di vertenze riguardanti la misura dell'indennità di espropriazione di aree nelle località colpite dal terremoto del 1908, di quella Provincia;

Ritenuto che occorre sostituire il presidente supplente del detto Collegio, cav. uff. Luigi Capizzi, consigliere della Corte di appello di Messina, destinato ad altra sede;

Visto il decreto in data 25 ottobre 1942-XX del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con il quale per il residuo periodo di tempo del 1942 è stato nominato a presidente supplente del predetto Collegio il cav. uff. Venuti Nicolò, consigliere della Corte di appello di Messina;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e la grazia e giustizia;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del cav. uff. Luigi Capizzi, consigliere della Corte di appello di Messina, trasferito altrove, è nominato presidente supplente del suddetto Collegio arbitrale, per l'anno 1942, il cav. uff. Nicolò Venuti, consigliere della Corte di appello di Messina.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

GORLA — BUFFARINI — GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1943-XXI
Registro 2 Lavori pubblici, foglio 357. — CASTELNUOVO

(924)

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI.

Nomina del Consigliere nazionale avv. Francesco Giunta a Governatore della Dalmazia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, con cui si provvede alla sistemazione dei territori che sono venuti a far parte del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, concernente la determinazione della circoscrizione delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro e le attribuzioni del Governatore della Dalmazia;

Visto il R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 827, riguardante la nomina del dott. Giuseppe Bastianini a Governatore della Dalmazia;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Giuseppe Bastianini cessa dalla carica di Governatore della Dalmazia.

Il Consigliere nazionale avv. Francesco Giunta è nominato Governatore della Dalmazia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1943-XXI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 272. — D'ELIA

(1017)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.

Nomina dei componenti il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1943-XXI-XXII.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del Regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1669, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Collegio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il giorno 27 gennaio 1942, registro n. 22, foglio n. 39, col quale sono stati nominati i sindaci effettivi e supplenti dell'Associazione predetta per l'anno 1942;

Viste le designazioni fatte dal Ministero delle finanze e dalla Confederazione fascista degli industriali;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1943, è composto come segue:

Croce comm. dott. Paolino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Bellotti comm. dott. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Gallo dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Limoncelli Cons. naz. ing. Antonio, sindaco effettivo, in rappresentanza della Corporazione fascista dagli industriali;

Scoplis cav. ing. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Fabris dott. Giovanni, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Pilia dott. Cesare, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: TIENGO

(995)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1943-XXI.

Attribuzione all'Ente italiano per il diritto di autore del servizio di liquidazione e di riscossione dell'addizionale sugli spettacoli cinematografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, che istituisce un'addizionale del cinque per cento sul prezzo di taluni biglietti di accesso agli spettacoli cinematografici, demandando al Ministro per le finanze di stabilirne le modalità di riscossione;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare il servizio di accertamento, di liquidazione e di riscossione di tale addizionale con le stesse modalità vigenti per i diritti erariali sui detti spettacoli;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 563, che approva la convenzione stipulata il 15 dicembre 1937 con la Società italiana degli autori ed editori (ora Ente italiano per il diritto di autore) per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, modificata nell'art. 4 con la convenzione 22 gennaio 1942 approvata con la legge 26 marzo 1942-XX, n. 308;

Vista l'offerta fatta dall'Ente italiano per il diritto di autore con nota 14 gennaio 1943, n. 4251;

Decreta:

Art. 1.

Con le modalità, condizioni, obblighi e diritti stabiliti dalla convenzione stipulata il 15 dicembre 1937 con la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, e modificata nell'art. 4 con la convenzione 22 gennaio 1942 approvata con la legge 26 marzo 1942-XX, n. 308, è affidato all'Ente italiano per il diritto di autore il servizio di liquidazione e di riscossione dell'addizionale sugli spettacoli cinematografici istituita con l'art. 2, secondo comma, del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65.

Art. 2.

L'incarico di cui al precedente articolo s'intende affidato all'Ente italiano per il diritto di autore dal primo aprile 1943 ed avrà termine col 31 dicembre 1947, data di scadenza della convenzione 15 dicembre 1937.

Art. 3.

L'Ente italiano per il diritto di autore e gli organi dipendenti sono obbligati a tenere distinta dalle altre loro attività di gestione, la contabilità relativa all'accertamento, riscossione e versamento dell'addizionale sugli spettacoli cinematografici.

I relativi versamenti saranno effettuati dall'Ente ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato che

verrà indicato, per ciascun esercizio finanziario, dall'Amministrazione.

L'Ente deve trasmettere alla Direzione generale dei servizi per la finanza locale un rendiconto trimestrale degli incassi fatti per conto dello Stato a titolo della detta addizionale, redatto in prospetti dai quali devono risultare gli incassi effettuati in ciascun Comune.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1022)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Guardasigilli, con lettera in data 20 marzo 1943-XXI ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 79, contenente disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra.

(1023)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 646 del 1° marzo 1943-XXI, relativo ai tipi e prezzi dei pizzi prodotti su macchine a tombolo.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 646 del 1° marzo 1943-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di pizzi prodotti su macchine a tombolo possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo aventi le caratteristiche indicate nelle unite tabelle.

2. — I prezzi massimi di vendita che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti o ai confezionisti industriali o a dettaglianti sono quelli figuranti nelle tabelle *A, B, C, D, E*.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento e sconti d'uso.

3. — Il produttore che vende prodotti-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica aumentati di non oltre il 20 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nelle tabelle *F, G, H, I, L*.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — Il produttore di pizzi è tenuto ad apporre al principio di ogni pezza, che deve essere sempre di dieci metri, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo di pizzo, della lettera che contraddistingue il titolo del filato impiegato, dell'altezza in millimetri e del prezzo di vendita al consumatore, per metro.

Per le forniture alle industrie, la pezza può essere superiore a dieci metri.

7. — Qualora una ditta commerciale suddivida in parte una pezza di prodotto tipo, per rivendere le parti ad altri commercianti, essa dovrà applicare su ciascuna di dette parti un duplicato del cartellino esistente nella pezza originale. Nel cartellino dovrà essere altresì indicata la ditta che ha operato la ripartizione delle pezze. Da tale obbligo è escluso il dettagliante per le vendite effettuate direttamente al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture la categoria ed il numero del tipo del prodotto ed aggiungere la dichiarazione che esso è munito del cartellino contenente le indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il dettagliante non può asportare il cartellino apposto secondo le prescrizioni del presente provvedimento, sino ad esaurimento della pezza.

10. — I fabbricanti di pizzi prodotti su macchine a tombolo, potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento a condizione che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato, aggiungendo a quello franco fabbrica, la maggiorazione del 60 % riservata al commercio.

Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto-tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati, in nessun caso, prezzi superiori a quelli fissati per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare fino al 31 marzo 1943-XXI, la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti dei cartellini prescritti al precedente punto 10, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore, maggiorata al massimo del 20 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 30 aprile 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo non muniti dei cartellini di cui al precedente punto 10, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 60 % o del 40 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° aprile p. v. e dal 1° maggio p. v. non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto, a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene, non potranno essere praticati, in nessun caso, prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti-tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA A.

TIPO N. 1. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo ad un filo con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per 100 metri franco fabbrica

Altezza in m/m	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Raion opaco (titoli in denari)					Raion lucido (titoli in denari)			
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	200/4 o 200/5	300 o 450	600	900	1200 o 1800
10	78,70	68 —	54,70	35,10	24,75	38,25	30,40	23,10	17,50
15	118,05	102 —	82,05	52,65	—	57,35	45,60	—	—
20	157,40	136 —	109,40	70,20	49,50	76,50	60,80	46,20	35 —
25	196,75	170 —	136,75	87,75	—	95,60	76 —	—	—
30	236,10	204 —	164,10	105,30	74,25	114,75	91,20	69,30	52,50
35	275,45	238 —	191,45	122,85	—	133,85	106,40	—	—
40	314,80	272 —	218,80	140,40	99 —	153 —	121,60	92,40	70 —
45	354,15	306 —	246,15	157,95	—	172,10	136,80	—	—
50	393,50	340 —	273,50	175,50	123,75	191,25	152 —	115,50	87,50
55	432,85	374 —	300,85	193,05	—	210,35	167,20	—	—
60	472,20	408 —	328,20	210,60	148,50	229,50	182,40	138,60	105 —
65	511,25	442 —	355,55	228,15	—	248,60	197,60	—	—
70	550,90	476 —	382,90	245,70	173,25	267,70	212,80	161,70	122,50
75	—	510 —	410,25	—	—	286,80	—	—	—
80	—	544 —	437,60	280,80	198 —	306 —	243,20	184,80	140 —
90	—	—	492,30	315,90	222,75	344,20	273,60	207,90	157,50
100	—	—	—	351 —	247,50	382,50	304 —	231 —	175 —
110	—	—	—	386,10	272,75	—	334,40	254,10	—
120	—	—	—	421,20	297 —	459 —	364,80	277,20	210 —
130	—	—	—	—	321,75	—	395,20	300,30	—
140	—	—	—	—	346,50	—	425,60	323,40	245 —
160	—	—	—	—	396 —	—	—	369,60	280 —
180	—	—	—	—	—	—	—	—	315 —
200	—	—	—	—	—	—	—	—	350 —
240	—	—	—	—	—	—	—	—	420 —

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 7 per 100 metri.

TABELLA B.

TIPO N. 2. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo a due fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per 100 metri franco fabbrica

Altezza in m/m	a	b	c	d	e	f	g	h
	Raion opaco (titolo in denari)					Raion lucido (titol. in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	200/4 o 200/5	300 o 450	600	900
10	34,80	24,70	22,70	17,15	15,60	16,20	15 —	13,80
15	52,20	37,05	34,05	25,70	—	24,30	22,50	—
20	69,60	49,40	45,40	34,30	31,20	32,40	30 —	27,60
25	87 —	61,75	56,75	42,85	—	40,50	37,50	—
30	104,40	74,10	68,10	51,45	46,80	48,60	45 —	41,40
35	121,80	86,45	79,45	60 —	—	56,70	52,50	—
40	139,20	98,80	90,80	68,60	62,40	64,80	60 —	55,20
45	156,60	111,15	102,15	77,15	—	72,90	67,50	—
50	174 —	123,50	113,50	85,70	78 —	81 —	75 —	69 —
55	191,40	135,85	124,85	94,30	—	89,10	82,50	—
60	208,80	148,20	136,20	102,90	93,60	97,20	90 —	82,80
65	226,20	160,55	147,55	111,40	—	105,30	97,50	—
70	243,60	172,90	158,90	120 —	109,20	113,40	105 —	96,60
75	—	185,25	170,25	—	—	121,50	—	—
80	—	197,60	181,60	137,20	124,80	129,60	120 —	110,40
90	—	—	204,30	154,35	140,40	145,80	135 —	124,20
100	—	—	—	171,50	156 —	162 —	150 —	138 —
110	—	—	—	188,65	171,60	—	165 —	151,80
120	—	—	—	205,80	187,20	194,40	180 —	165,60
130	—	—	—	—	202,80	—	195 —	179,40
140	—	—	—	—	218,40	—	210 —	193,20
160	—	—	—	—	249,60	—	—	220,80

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 7 per 100 metri.

TABELLA C.

TIPO N. 3. — Pizzo prodotto su macchine a tombolo a tre fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze

Prezzo per 100 metri franco fabbrica

Altezza in m/m	a	b	c	d	f	g	h
	Raion opaco (titolo in denari)				Raion lucido (titolo in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	300 o 450	600	900
10	31,30	21,35	18 —	15 —	14,85	14 —	12,55
15	46,95	32 —	27 —	22,50	22,25	21 —	—
20	62,60	42,70	36 —	30 —	29,70	28 —	25,10
25	78,25	53,35	45 —	37,50	37,10	35 —	—
30	93,90	64,05	54 —	45 —	44,55	42 —	37,65
35	109,55	74,70	63 —	52,50	51,95	49 —	—
40	125,20	85,35	72 —	60 —	59,40	56 —	50,20
45	140,85	96,05	81 —	67,50	66,80	63 —	—
50	156,50	106,70	90 —	75 —	74,20	70 —	62,75
55	172,15	117,40	99 —	82,50	81,65	77 —	—
60	187,80	128,05	108 —	90 —	89,05	84 —	75,30
65	203,45	138,70	117 —	97,50	96,50	91 —	—
70	219,10	149,40	126 —	105 —	103,90	98 —	87,85
75	—	160,05	135 —	—	111,35	—	—
80	—	170,75	144 —	120 —	118,75	112 —	100,40
90	—	—	162 —	135 —	133,60	126 —	112,95
100	—	—	—	150 —	148,45	140 —	125,50
110	—	—	—	165 —	—	154 —	138,05
120	—	—	—	180 —	178,15	168 —	150,60
130	—	—	—	—	—	182 —	163,15
140	—	—	—	—	—	196 —	175,70
160	—	—	—	—	—	—	200,80

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 7 per 100 metri.

TABELLA D.

TIPO N. 4. — Pizzo prodotto su macchine a tombolo a quattro fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze

Prezzo per 100 metri franco fabbrica

Altezza in m/m	a	b	c	d	f	g	h
	Raion opaco (titolo in denari)				Raion lucido (titolo in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	300 o 450	600	900
10	26,15	18,15	17,55	15,10	13,75	13,30	12,45
15	39,20	27,20	26,30	22,65	20,60	19,95	—
20	52,30	36,30	35,10	30,20	27,50	26,60	24,90
25	65,35	45,35	43,85	37,75	34,35	33,25	—
30	78,45	54,45	52,65	45,30	41,25	39,90	37,35
35	91,50	63,50	61,40	52,85	48,10	46,55	—
40	104,55	72,60	70,15	60,40	55 —	53,20	49,80
45	117,65	81,65	78,95	67,95	61,85	59,85	—
50	130,70	90,70	87,70	75,50	68,70	66,50	62,25
55	143,75	99,80	96,50	83,05	75,60	73,15	—
60	156,85	108,85	105,25	90,60	82,50	79,80	74,70
65	169,90	117,90	114 —	98,15	89,30	86,45	—
70	183 —	127 —	122,80	105,70	96,20	93,10	87,15
75	—	136,05	131,55	—	103,05	—	—
80	—	145,15	140,35	120,80	110 —	106,40	99,60
90	—	—	157,90	135,90	123,70	119,70	112,05
100	—	—	—	151 —	137,45	133 —	124,50
110	—	—	—	166,10	—	146,30	136,95
120	—	—	—	181,20	165 —	159,60	149,40
130	—	—	—	—	—	172,90	161,85
140	—	—	—	—	—	186,20	174,30
160	—	—	—	—	—	—	199,20

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 7 per 100 metri.

TABELLA E.

TIPO N. 5. — **Pizzo elastico ad un filo.**

Prodotto con gomma tit. 30 ricoperta con raion 150 normale lucido su macchine a trecciare e con raion lucido 900 d.:

alt. mm. 12 - 4 fili elastici L. 91 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 18 - 6 fili elastici L. 136,50 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 24 - 8 fili elastici L. 182 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 30 - 10 fili elastici L. 227,50 per 100 mtl. franco fabbrica.

TIPO N. 5-a. — **Pizzo elastico a 2 fili.**

Prodotto con Lastex tit. 359 e con raion lucido 600 dn.:

alt. mm. 11 - 8 fili elastici L. 86,70 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 16 - 12 fili elastici L. 130 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 22 - 16 fili elastici L. 173,40 per 100 mtl. franco fabbrica.

TIPO N. 5-b. — **Pizzo elastico a 3 fili.**

alt. mm. 8 - 6 fili elastici L. 56,40 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 15 - 11 fili elastici L. 103,40 per 100 mtl. franco fabbrica;
alt. mm. 22 - 17 fili elastici L. 159,80 per 100 mtl. franco fabbrica.

TABELLA F.

TIPO N. 1. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo ad un filo con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per metro al consumatore

Altezza in m/m	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	Raion opaco (titolo in denari)					Raion lucido (titolo in denari)			
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	200/4 o 200/5	300 o 450	600	900	1200 o 1800
10	1,25	1,10	0,85	0,55	0,40	0,60	0,50	0,35	0,30
15	1,90	1,65	1,30	0,85	—	0,90	0,70	—	—
20	2,50	2,15	1,75	1,10	0,80	1,20	0,95	0,75	0,50
25	3,15	2,70	2,20	1,40	—	1,50	1,20	—	—
30	3,80	3,25	2,60	1,70	1,20	1,85	1,45	1,10	0,85
35	4,40	3,80	3,05	1,95	—	2,15	1,70	—	—
40	5,05	4,35	3,50	2,25	1,60	2,45	1,95	1,45	1,10
45	5,65	4,90	3,95	2,50	—	2,75	2,20	—	—
50	6,30	5,45	4,35	2,80	2 —	3,05	2,45	1,85	1,40
55	6,90	6 —	4,80	3,10	—	3,35	2,65	—	—
60	7,55	6,50	5,25	3,35	2,35	3,65	2,90	2,20	1,70
65	8,20	7,05	5,70	3,65	—	3,95	3,15	—	—
70	8,80	7,60	6,10	3,95	2,75	4,30	3,40	2,60	1,95
75	—	8,15	6,55	—	—	4,60	—	—	—
80	—	8,70	7 —	4,50	3,15	4,90	3,90	2,95	2,25
90	—	—	7,85	5,05	3,55	5,50	4,35	3,30	2,50
100	—	—	—	5,60	3,95	6,10	4,85	3,70	2,80
110	—	—	—	6,15	4,35	—	5,35	4,05	—
120	—	—	—	6,75	4,75	7,35	5,85	4,45	3,35
130	—	—	—	—	5,15	—	6,30	4,80	—
140	—	—	—	—	5,55	—	6,80	5,15	3,90
160	—	—	—	—	6,35	—	—	5,90	4,50
180	—	—	—	—	—	—	—	—	5,05
200	—	—	—	—	—	—	—	—	5,60
240	—	—	—	—	—	—	—	—	6,70

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 0,10 per metro.

TABELLA G.

TIPO N. 2. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo a due fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per metro al consumatore

Altezza in m/m	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*
	Raion opaco (titolo in denari)					Raion lucido (titol. in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	200/4 o 200/5	300 o 450	600	900
10	0,55	0,40	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20
15	0,85	0,60	0,55	0,40	—	0,40	0,35	—
20	1,10	0,80	0,70	0,55	0,50	0,50	0,50	0,45
25	1,40	1 —	0,90	0,70	—	0,65	0,60	—
30	1,65	1,20	1,10	0,80	0,75	0,75	0,70	0,65
35	1,95	1,40	1,25	0,95	—	0,90	0,85	—
40	2,20	1,60	1,45	1,10	1 —	1,05	0,95	0,90
45	2,50	1,75	1,65	1,20	—	1,15	1,10	—
50	2,80	1,95	1,80	1,35	1,25	1,30	1,20	1,10
55	3,05	2,15	2 —	1,50	—	1,40	1,30	—
60	3,35	2,35	2,15	1,65	1,50	1,55	1,45	1,30
65	3,60	2,55	2,35	1,80	—	1,70	1,55	—
70	3,90	2,75	2,60	1,90	1,75	1,80	1,65	1,55
75	—	2,95	2,70	—	—	1,95	—	—
80	—	3,15	2,90	2,20	2 —	2,05	1,90	1,75
90	—	—	3,25	2,45	2,25	2,30	2,15	2 —
100	—	—	—	2,75	2,50	2,60	2,40	2,20
110	—	—	—	3 —	2,75	—	2,65	2,40
120	—	—	—	3,30	3 —	3,10	2,90	2,65
130	—	—	—	—	3,25	—	3,15	2,85
140	—	—	—	—	3,50	—	3,35	3,10
160	—	—	—	—	4 —	—	—	3,50

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 0,10 per metro.

TABELLA H.

TIPO N. 3. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo a tre fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per metro al consumatore

Altezza in m/m	*a*	*b*	*c*	*d*	*f*	*g*	*h*
	Raion opaco (titolo in denari)				Raion lucido (titolo in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	300 o 450	600	900
10	0,50	0,35	0,30	0,25	0,25	0,20	0,20
15	0,75	0,50	0,45	0,35	0,35	0,35	—
20	1 —	0,70	0,55	0,50	0.55	0,45	0,40
25	1,25	0,85	0,70	0,60	0,60	0,55	—
30	1,50	1 —	0,85	0,70	0,70	0,65	0,60
35	1,75	1,20	1 —	0,85	0,85	0,80	—
40	2 —	1,35	1,15	0,95	0,95	0,90	0,80
45	2,25	1,55	1,30	1,10	1,05	1 —	—
50	2,50	1,70	1,45	1,20	1,20	1,10	1 —
55	2,75	1,85	1,60	1,30	1,30	1,25	—
60	3 —	2,05	1,70	1,45	1,40	1,35	1,20
65	3,25	2,20	1,85	1,55	1,55	1,45	—
70	3,50	2,40	2 —	1,70	1,65	1,55	1,40
75	—	2,55	2,15	—	1,80	—	—
80	—	2,75	2,30	1,90	1,90	1,80	1,60
90	—	—	2,60	2,15	2,15	2 —	1,80
100	—	—	—	2,40	2,35	2,25	2 —
110	—	—	—	2,65	—	2,45	2,20
120	—	—	—	2,90	2,85	2,70	2,40
130	—	—	—	—	—	2,90	2,60
140	—	—	—	—	—	3,15	2,80
160	—	—	—	—	—		3,20

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 0,10 per metro.

TABELLA I.

TIPO N. 4. — **Pizzo prodotto su macchine a tombolo a quattro fili con i sottoindicati filati e nelle corrispondenti altezze**

Prezzo per metro al consumatore

Altezza in m/m	a	b	c	d	f	g	h
	Raion opaco (titolo in denari)				Raion lucido (titolo in denari)		
	75/2 o 100/2	150/2	200/2	200/3	300 o 450	600	900
10	0,40	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,20
15	0,60	0,45	0,40	0,35	0,30	0,30	—
20	0,85	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,40
25	1,05	0,70	0,70	0,60	0,55	0,55	—
30	1,25	0,85	0,85	0,70	0,65	0,65	0,60
35	1,45	1 —	1 —	0,85	0,75	0,75	—
40	1,65	1,15	1,10	0,95	0,90	0,85	0,80
45	1,90	1,30	1,25	1,10	1 —	0,95	—
50	2,10	1,45	1,40	1,20	1,10	1,05	1 —
55	2,30	1,60	1,55	1,30	1,20	1,15	—
60	2,50	1,75	1,70	1,45	1,30	1,25	1,20
65	2,70	1,90	1,80	1,55	1,40	1,40	—
70	2,90	2,05	1,95	1,70	1,55	1,50	1,40
75	—	2,15	2,10	—	1,65	—	—
80	—	2,30	2,25	1,95	1,75	1,70	1,60
90	—	—	2,50	2,15	1,95	1,90	1,80
100	—	—	—	2,40	2,20	2,10	2 —
110	—	—	—	2,65	—	2,35	2,20
120	—	—	—	2,90	2,65	2,55	2,40
130	—	—	—	—	—	2,75	2,60
140	—	—	—	—	—	2,95	2,80
160	—	—	—	—	—	—	3,20

Per il pizzo raion lucido colorato aumento per tintura di L. 0,10 per metro.

TABELLA L.

TIPO N. 5. — **Pizzo elastico ad un filo.**

Prodotto con gomma tit. 30 ricoperta con raion 150 normale lucido su macchine a trecciare e con raion lucido 900 dn.:

alt. mm. 12 - 4 fili elastici L. 1,45 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 18 - 6 fili elastici L. 2,20 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 24 - 8 fili elastici L. 2,90 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 30 - 10 fili elastici L. 3,65 per mtl. al consumatore.

TIPO N. 5-a. — **Pizzo elastico a 2 fili.**

Prodotto con Lastex tit. 359 e con raion lucido 600 dn.:

alt. mm. 11 - 8 fili elastici L. 1,40 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 16 - 12 fili elastici L. 2,10 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 22 - 16 fili elastici L. 2,75 per mtl. al consumatore.

TIPO N. 5-b. — **Pizzo elastico a 3 fili.**

alt. mm. 8 - 6 fili elastici L. 0,90 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 15 - 11 fili elastici L. 1,65 per mtl. al consumatore;
alt. mm. 22 - 17 fili elastici L. 2,55 per mtl. al consumatore.

(979)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo di Piglio, costituita il 27 dicembre 1904, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1006)

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 marzo 1943-XXI, si prorogano al 15 aprile 1943-XXI, i poteri conferiti al rag. Vincenzo De Ruggeri, commissario della Società anonima cooperativa di consumo di Matera

Al predetto commissario si conferiscono, altresì, le facoltà della assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società stessa.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 9 marzo 1943-XXI, si prorogano al 31 aprile 1943-XXI i poteri conferiti al sig. rag. Luciano Steno, commissario della Società anonima Cooperativa «Famiglia cooperativa», con sede in Unie, conferendogli, altresì, i poteri dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società stessa.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 marzo 1943-XXI, i poteri conferiti al commissario del consorzio frutticultori «Pomus» di Lana sono prorogati dal 16 marzo 1943 al 30 maggio 1943-XXI.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 marzo 1943-XXI, si prorogano al 31 luglio 1943-XXI, i poteri conferiti al comm. Giuseppe Maraldi, commissario della Società anonima cooperativa Pescivendoli di Roma, Consorzio Ittico Alimentare C.I.R.E., con sede in Roma.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 15 marzo 1943-XXI, si nomina il comm. Attilio Silvetti, liquidatore della Società anonima cooperativa Unione cooperativa romana di consumo, con sede in Roma, in sostituzione dell'avvocato Augusto Balestreri, dimissionario.

(1007)

Riassunto del provvedimento P. 648 del 4 marzo 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei ricami a macchina

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 648 del 4 marzo 1943-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori dei ricami a macchina possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno esclusivamente prodotti tipo aventi le caratteristiche indicate nella unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare nelle vendite ai grossisti, ai dettaglianti o ai confezionisti industriali sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni.

3. — Il produttore che venda prodotti tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

4. — Nelle vendite al dettagliante o al confezionista artigiano, il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite franco fabbrica aumentati di non oltre il 16 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento 30 giorni netto.

5. — I prezzi massimi di vendita dal dettagliante al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sui prodotti tipo due cartellini, forniti dall'Ente del Tessile Nazionale, uno fisso in principio e l'altro mobile alla fine della pezza, sui quali dovranno essere riportate le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore, trasformato da mq. a metro lineare, in base all'effettiva altezza della pezza.

7. — Qualora una ditta commerciale suddivida in parte una pezza di prodotti tipo per rivendere le parti ad altri commercianti, essa dovrà applicare su ciascuna di dette parti un duplicato del cartellino esistente nella pezza originale. Nel cartellino dovrà essere altresì indicata la ditta che ha operato la ripartizione della pezza. Da tale obbligo è escluso il dettagliante per le vendite effettuate direttamente al consumatore.

8. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito dei cartellini contenenti le indicazioni di cui al punto 6.

9. — Il dettagliante non può asportare i due cartellini, apposti secondo le prescrizioni del presente provvedimento, sino ad esaurimento della pezza.

10. — I produttori di ricami a macchina potranno vendere i prodotti già fabbricati o in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione però che pratichino per tali prodotti prezzi non superiori a quelli dei prodotti tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche, ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce «tipo» la dizione «assimilato». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore sarà calcolato aggiungendo a quello franco fabbrica, la maggiorazione del 50 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche diverse da quelle previste per i tessuti tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesto ed ottenuto la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2, del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 50 % riservato al commercio, dovrà essere riportata sui cartellini di cui al precedente punto 6.

11. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare sino al 31 marzo 1943-XXI, la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e che quindi non siano muniti dei cartellini prescritti al precedente punto 10, ma dovrà praticare nella vendita al dettagliante prezzi non superiori a quelli risultanti dalle relative fatture di acquisto della merce presso il produttore maggiorata al massimo del 16 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 30 aprile 1943-XXI la vendita dei prodotti non tipo, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 50 % o del 34 %.

12. — I commercianti grossisti ed i commercianti a dettaglio, a partire rispettivamente dal 1° aprile e 1° maggio 1943-XXI, non potranno vendere i manufatti non tipo di cui al precedente punto a prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio, per i corrispondenti prodotti tipo cui per le loro caratteristiche i manufatti stessi possono essere assimilati. Quando si tratti di manufatto non tipo avente caratteristiche migliori di quelle stabilite per il prodotto tipo più pregiato della classe cui il manufatto non tipo appartiene,

non potranno essere praticati in nessun caso prezzi superiori a quelli fissati per le rispettive fasi di scambio per tale manufatto tipo.

I manufatti non tipo aventi caratteristiche più scadenti di quelle dei prodotti tipo, dovranno essere venduti a prezzi adeguatamente inferiori a quelli fissati per questi ultimi.

13. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

14. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

15. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI RICAMI A MACCHINA

	Prezzo al mq. franco fabbrica — Lire	Prezzo al mq. al consumatore — Lire
Tipo 1. — Tulle ricamato con cordonetto, prodotto su tessuto tulle tipo 4, con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto, in bobinetta e con cordonetto raion lucido tit. 300/3 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti n. 1500	32,30	48.45
Tipo 1-*a*. — Idem, minimo punti 2500.	35,35	53 —
Tipo 1-*b*. — Idem, minimo punti 4000.	40,55	60,50
Tipo 2. — Tulle ricamato a filato unico, prodotto su tessuto tulle tipo 5, con filo raion viscosa lucido tit. 60/2 dn. tinto, in bobinetta e con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto, in rocchettini: minimo punti n. 3500	41.85	62,75
Tipo 2-*a*. — Idem, minimo punti 5000.	48.75	73,15
Tipo 2-*b*. — Idem, minimo punti 8000.	57,90	86,80
Tipo 3. — Tulle ricamato con due fili e filo di rilievo, prodotto su tessuto tulle tipo 5 o 6, con filo raion viscosa lucido tit. 60/2 dn. tinto, in bobinetta, con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto e con cordonetto raion viscosa lucido tit. 300/3 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti n. 4000 . . .	53,75	80.60
Tipo 3-*a*. — Idem. minimo punti 6000,	63,50	95,20
Tipo 3-*b*. — Idem, minimo punti 9000.	78 —	117 —
Tipo 4. — Tela opaca ricamata traforata uso S. Gallo, prodotta su tessuto tipo 19, categoria *A*, con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto, in bobinetta e con filo raion viscosa lucido tit. 120/2 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti n. 1500	20,20	30,30
Tipo 4-*a*. — Idem, minimo punti 3000.	29,85	44,80
Tipo 4-*b*. — Idem, minimo punti 5000.	44,05	66,15
Tipo 5. — Organza bemberg ricamata traforata uso S. Gallo, prodotta su tessuto tipo 79-*a*, categoria *A*, con filo raion viscosa lucido tit. 60/2 dn. tinto, in bobinetta e con filo raion viscosa lucido tit. 120/2 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti n. 1500	24,30	36.50
Tipo 5-*a*. — Idem, minimo punti 3000.	34,55	51,85
Tipo 5-*b*. — Idem, minimo punti 5000.	48,20	72,30
Tipo 6. — Tulle ricamato per tendaggio a due filati e con filo di rilievo, prodotto su tessuto tulle tipo 5, con filo raion viscosa lucido tit. 60/2 dn. tinto, in bobinetta, con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto e con cordonetto raion viscosa lucido tit. 300/3 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti n. 2000	31,10	46,65
Tipo 6-*a*. — Idem, minimo punti 3000.	35,45	53,15
Tipo 6-*b*. — Idem, minimo punti 4000.	39,75	59,65
Tipo 7. — Velo rhodia ricamato, prodotto su tessuto tipo 65, categoria *A*, con filo raion viscosa lucido tit. 75/2 dn. tinto, in bobinetta e con cordonetto raion viscosa lucido tit. 300/3 dn. tinto, in rocchettini; minimo punti 1000.	16,05	24,10
Tipo 7-*a*. — Idem, minimo punti 2000.	20,40	30,65
Tipo 7-*b*. — Idem, minimo punti 3000.	23,70	35,55
Tipo 8. — Ricamo chimico, prodotto su tessuto tipo n. 46, categoria *S*, con filo raion viscosa opaco tit. 60/2 dn. greggio, in bobinetta e con filo raion viscosa opaco, tit. 75/2 dn. greggio, in rocchettini; minimo punti n. 10.000	187 —	130,50
Tipo 8-*a*. — Idem, minimo punti 15.000	117,75	176,65
Tipo 8-*b*. — Idem, prodotto su tessuto tipo n. 45, categoria *S*, con filo raion viscosa opaco tit. 60/2 dn. greggio, in bobinetta, e con filo raion viscosa opaco tit. 75/2 dn. greggio, in rocchettini; minimo punti 20.000	131,30	197 —
Tipo 9. — Tela opaca ricamata trapuntata sempice, prodotta su tessuto tipo n 19, categoria *A*, con kg. 1.240 di ovatta bianca e con filo raion viscosa lucido tit. 120/2 dn. tinto, in bobinetta e rocchettini; minimo punti n. 1000 . . .	19,50	29,25
Tipo 9-*a*. — Idem, minimo punti 2000.	25,75	38,60
Tipo 9-*b*. — Idem, trapuntato doppio, minimo punti 1000	28,15	42,25
Tipo 9-*c*. — Idem, minimo punti 2000.	34,40	51,65
Tipo 10. — Raso doppio ricamato trapuntato, prodotto su tessuto tipo n. 24-*b*, categoria *D*, con kg. 2,430 di ovatta chiara e con filo raion viscosa lucido tit. 120/2 dn. tinto, in bobinetta e rocchettini; minimo punti 1500	27.40	41,15
Tipo 10-*a*. — Idem, minimo punti 3000	36,25	54,40

Note:

a) i prezzi dei tipi 8, 8-*a*, 8-*b*, se si tratta di prodotti tinti in pezza, aumentano di L. 3 al mq.;

b) per tutti i tipi è ammessa la sostituzione del tessuto tipo base con altro di migliore qualità e pregio;

c) ogni punto corrisponde a due battute della macchina. Per tutti i tipi il numero minimo di punti indicato si riferisce alla altezza di cm. 45;

d) per tutti i tipi il numero dei punti fissati è il minimo eseguibile, intendendosi che sino al raggiungimento del minimo superiore il tipo debba considerarsi appartenente alla categoria inferiore.

(980)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 marzo 1943-XXI - N. 53

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,6796
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56385
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	90,05
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,15
Id. 5 % (1935)	90,95
Redimib. 3,50 % (1934)	80,875
Id. 5 % (1936)	95,075
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezia 3,50 %	96,20
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,85
Id. 5 % (1949)	95,725
Id. 5 % (15-2-50)	95,375
Id. 5 % (15-9-50)	95,40
Id. 5 % (15-4-51)	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 51.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 %, n. 203882, di annue L. 595, intestato a Delbalzo Agostino-Domenico fu Giacomo, domiciliato in Sori (Genova).

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI.

(187) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da De Sanctis Gabriele, quale commissario prefettizio del comune di Bellante (Teramo) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del prestito del Littorio 5 %, n. 6411, di L. 300 (trecento) di capitale nominale, rilasciato a favore del comune di Bellante (Teramo) dalla Banca d'Italia, succursale di Teramo, in data 30 gennaio 1927.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI.

(189) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 54.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Di Giovanni Eliseo fu Alessandro è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio del Prestito del Littorio 5 %, n. 3187, del capitale nominale di L. 200 (duecento), rilasciato il 18 gennaio 1927 dalla Banca d'Italia, succursale di Teramo, a Di Giovanni Eliseo fu Alessandro.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, il certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli definitivi corrispondenti al certificato stesso.

Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(190)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga e riduzione della superficie della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli).

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sandigliano-Cerrione-Salussola (Vercelli), delimitata dai confini sotto indicati, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

ad est, strada S. Damiano-Arro-Salussola, indi strada ferrata Biella-Santhià sino a Vergnasco;

a sud, strada per S. Damiano;

ad ovest, strada da Cerrione e Salussola e da qui strada ferrata Biella-Santhià sino al Brianco-cascina del Brianco;
a nord, strada comunale Vergnasco-Cerrione.
Superficie ettari 1000.
I fondi che in forza di quanto si dispone col presente decreto, cessano di far parte della suddetta zona di ripopolamento e cattura, vengono restituiti alla libera caccia.

(942)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine)

Con decreto Ministeriale 24 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Trasaghis (Udine), della estensione di ettari 1618, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(943)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Maniago (Udine)

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Maniago (Udine), della estensione di ettari 2000, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 12 luglio 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(936)

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine)

Con decreto Ministeriale 22 febbraio 1943-XXI, la zona venatoria di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine), della estensione di ettari 732, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

(937)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 marzo 1943, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Sciuto Silvestro, residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 3 aprile 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELOSI

(975)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 marzo 1943, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Barbieri Giuseppe, residente nel comune di Borgia, distretto notarile di Catanzaro, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 22 aprile 1943, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELOSI

(976)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso per titoli ad un posto di primo archivista nel ruolo d'ordine del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;
Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 23 giugno 1942-XX, col quale è stato indetto un concorso per titoli ad un posto di 1° archivista (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Commissariato generale per la pesca;
Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1942-XX, registro 19 Finanze, foglio n. 139;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria seguente formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto:
1) Mancini Antonio, punti 84 su 100;
2) Rossi Giovanni, punti 71 su 100;
3) Corrado Francesco, punti 70 su 100.

Art. 2.

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso:
Mancini Antonio, con punti 84 su 100.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei del concorso nell'ordine seguente:
1) Rossi Giovanni, con punti 71 su 100;
2) Corrado Francesco, con punti 70 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(984)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a 60 posti di volontario vice commissario aggiunto nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1942-XXI, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione di 60 volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 9 del suddetto decreto;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 1943-XXI, n. 6837-1175-2.2.195-1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per l'assunzione di 60 volontari vice commissari aggiunti nella carriera dei funzionari di pubblica sicurezza, indetto con decreto Ministeriale 22 dicembre 1942-XXI avranno luogo in Roma nei giorni 3, 4, 5 e 6 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(1025)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del concorso a nove posti di capo manipolo nella Milizia nazionale della strada

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1942-XXI, n. 1234 (registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1942-XXI, registro n. 27 LL. PP., foglio n. 345), col quale è stato bandito un concorso a nove posti di capo manipolo nella Milizia nazionale della strada;

Ritenuto che alla data del 21 febbraio 1943-XXI, tempo utile per la presentazione dei documenti da parte degli aspiranti, è pervenuto al Comando della Milizia nazionale della strada un esiguo numero di domande e che pertanto si rende necessario prorogare il termine fissato col decreto succitato;

Decreta:

Il termine per la presentazione dei documenti per il concorso a nove posti di capo manipolo nella Milizia nazionale della strada è prorogato al 31 marzo 1943-XXI.

Roma, addì 21 febbraio 1943-XXI

Il Ministro: BENINI

(1014)

MINISTERO DELLA MARINA

Graduatoria generale del concorso a 12 posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1941, col quale è stato bandito un concorso per esame a 23 posti di vice-ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visti i Regi decreti 28 novembre 1923, n. 1554, e 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1942 col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti gli atti della Commissione, ed in particolare il verbale n. 121, nel quale è formata la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame di concorso;

Riconosciuta, ai sensi dell'art. 44 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2960, la regolarità del procedimento stesso;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1942, col quale i posti messi a concorso sono ridotti a 12;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria della Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 12 posti di vice-ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi indetto con decreto Ministeriale 12 settembre 1941:

1. Fedele Ugo	punti	17,50
2. Chirulli Cosimo	»	17,16
3. Rinzivillo Giorgio	»	17 —
4. Massa Paolo	»	16,86
5. Piani Mario	»	16,43
6. Pepe Guglielmo	»	16 —
7. Piana Vito Giuseppe	»	15,66
8. Fiume Nicola	»	15,10
9. Fazio Giosuè	»	15 —
10. Santoro Vito Nicola	»	14,83
11. Zacchino Vittorio	»	14,45
12. Nicolucci Fernando	»	14,33
13. Martellotta Orazio	»	14,16
14. Palagiano Tommaso	»	14 —
15. Baldacci Wladimiro	»	13,47
16. Maltempi Mario	»	13 —
17. Solano Ubaldo	»	13 —

Art. 2.

A' termini del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse, la graduatoria suddetta viene così modificata:

1. Fedele Ugo	punti	17,50
2. Chirulli Cosimo, ex-combattente	»	17,16
3. Rinzivillo Giorgio	»	17 —
4. Massa Paolo	»	16,86
5. Piani Mario, orfano di guerra	»	16,43
6. Pepe Guglielmo	»	16 —
7. Piana Vito Giuseppe, combattente	»	15,66
8. Fiume Nicola	»	15,10
9. Fazio Giosuè	»	15 —
10. Santoro Vito Nicola	»	14,83
11. Zacchino Vittorio	»	14,45
12. Baldacci Wladimiro, combattente	»	13,47
13. Nicolucci Fernando	»	14,33
14. Martellotta Orazio	»	14,16
15. Palagiano Tommaso	»	14 —
16. Maltempi Mario, nato il 1-2-1912	»	13 —
17. Solano Ubaldo, nato il 26-11-1914	»	13 —

Art. 3.

I seguenti concorrenti sono nominati vice-ragionieri in prova nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi con l'assegno mensile lordo di L. 802,36 a decorrere dal 1° luglio 1942:

1. Fedele Ugo
2. Chirulli Cosimo
3. Rinzivillo Giorgio
4. Massa Paolo
5. Piani Mario
6. Pepe Guglielmo
7. Piana Vito Giuseppe
8. Fiume Nicola
9. Fazio Giosuè
10. Santoro Vito Nicola
11. Zacchino Vittorio
12. Baldacci Wladimiro

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(982)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.